



ATTO N. 479/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Consigliere Stefano Vinti

Relatori di minoranza Consigliere Enrico Sebastiani

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno

SUL

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

“Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria”.

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 25.10.2006

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 31 ottobre 2006



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25 ottobre u.s. ha esaminato l'atto n. 479 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio, per la maggioranza al Consigliere Stefano Vinti e per la minoranza al Consigliere Enrico Sebastiani.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bracco, Carpinelli, Dottorini, Masci, Vinti, Lupini e Ronca, concernente: "Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria" depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.7.2006 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 4.9.2006 (ATTO N. 479);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Consigliere Stefano Vinti e per la minoranza dai Consiglieri Enrico Sebastiani (ATTO N. 479/BIS);

VISTA la legge regionale n. 24 del 6 agosto 1997;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge che
ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e
... voti di astensione, espressi nei modi di legge
dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "*Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria*", composta di n. 13 articoli nel testo che segue:



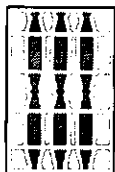
TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BRACCO, CARPINELLI, DOTTORINI, MASCI, VINTI, LUPINI E RONCA	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<i>Art. 1</i> (Oggetto e finalità)	<i>Art. 1</i> (Oggetto e finalità)
1. La Regione Umbria, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 6 dello Statuto, riconosce e promuove il Commercio equo e solidale, assegnando ad esso una funzione rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo. 2. La Regione Umbria riconosce il ruolo sociale delle organizzazioni di Commercio equo e solidale e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel rispetto delle norme comunitarie e statali concernenti la tutela della concorrenza.	1. La Regione Umbria, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 6 dello Statuto, riconosce e promuove il commercio equo e solidale, di seguito denominato COMES, assegnando ad esso un ruolo rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei Paesi in via di sviluppo. 2. La Regione Umbria riconosce il ruolo sociale delle organizzazioni di COMES e attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel rispetto delle norme comunitarie e statali concernenti la tutela della concorrenza.
<i>Art. 2</i> (Definizione)	<i>Art. 2</i> (Definizione)
1. Il Commercio equo e solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.	1. Il COMES è un approccio alternativo al commercio convenzionale. Esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.



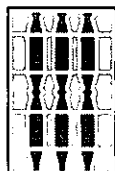
<i>Art. 3</i> <i>(Individuazione dei soggetti del Commercio equo e solidale)</i>	<i>Art. 3</i> <i>(Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale)</i>
1. E' istituito il Registro degli operatori del Comes al quale sono iscritti imprese e soggetti che senza fine di lucro operano in forma stabile e continuativa nel territorio regionale e svolgono la propria attività nel rispetto della Carta Italiana dei Criteri del Commercio equo e solidale, approvata l'8 settembre 1999 dall'Associazione "Assemblea generale italiana del Commercio equo e solidale". 2. Il Registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, il quale ne stabilisce altresì le modalità di funzionamento ed i requisiti per l'iscrizione, tenendo conto anche delle risultanze delle attività svolte dall'Associazione AGICES in merito al "Registro italiano delle organizzazioni di Commercio equo e solidale", di seguito denominato RIOCES.	1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro degli operatori del COMES al quale sono iscritti imprese e soggetti che senza fine di lucro operano in forma stabile e continuativa nel territorio regionale e svolgono la propria attività nel rispetto della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, approvata dall'Associazione "Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale", di seguito denominata AGICES. 2. Il registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, il quale ne stabilisce altresì le modalità di funzionamento ed i requisiti per l'iscrizione, tenendo conto anche delle risultanze delle attività svolte dall'AGICES in merito al "Registro italiano delle organizzazioni di Commercio equo e solidale", di seguito denominato RIOCES.
<i>Art. 4</i> <i>(Individuazione dei prodotti del Commercio equo e solidale)</i>	<i>Art. 4</i> <i>(Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)</i>
1. Sono prodotti del Commercio equo e solidale quelli comunque realizzati, importati e distribuiti da aziende appartenenti alla filiera integrale del Commercio equo e solidale. Nello stabilire i requisiti per l'individuazione di aziende della filiera integrale si tiene conto delle risultanze delle attività svolte dalle Associazioni maggiormente	1. Sono prodotti del COMES quelli comunque realizzati, importati e distribuiti da aziende appartenenti alla filiera integrale del COMES. Nello stabilire i criteri per l'individuazione delle aziende della filiera integrale si tiene conto delle risultanze delle attività svolte dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e



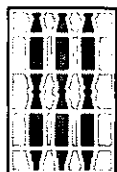
rappresentative a livello nazionale (AGICES) e internazionale (IFAT Internazionale Federation for Alternative Trade). 2. Sono altresì prodotti del Commercio equo e solidale quelli garantiti secondo gli standard delle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come le organizzazioni associate in Fair Trade Labelling Organization (FLO), qualora detti standard vengano assimilati a quelli della tradizione giuridica comunitaria e, comunque, a quelli riconosciuti a livello internazionale. 3. Le modalità per il riconoscimento del prodotto del Commercio equo e solidale sono definite con uno specifico disciplinare di prodotto, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.	internazionale AGICES e IFAT (Internazionale Federation for Alternative Trade). 2. Sono altresì prodotti del COMES quelli garantiti secondo gli standard delle organizzazioni esterne di certificazione del Fair Trade, come le organizzazioni associate in Fair Trade Labelling Organization (FLO), qualora detti standard vengano assimilati a quelli della tradizione giuridica comunitaria e, comunque, a quelli riconosciuti a livello internazionale. 3. Le modalità per il riconoscimento del prodotto del COMES sono definite con uno specifico disciplinare di prodotto, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
<i>Art. 5</i> <i>(Promozione e sostegno alla diffusione del Commercio equo e solidale in Umbria)</i>	<i>Art. 5</i> <i>(Promozione e sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Umbria)</i>
1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso degli operatori del Commercio equo e solidale, specifiche iniziative di informazione ed educazione nelle scuole finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla produzione e commercializzazione dei prodotti del Commercio equo e solidale. 2. I programmi delle azioni educative sono realizzati nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti locali.	1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso degli operatori del COMES, specifiche iniziative di informazione ed educazione nelle scuole finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla produzione e commercializzazione dei prodotti del COMES. 2. <i>idem</i>



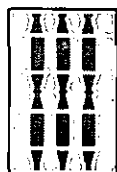
<i>Art. 6</i> <i>(Istituzione della "Giornata regionale del commercio equo e solidale")</i>	<i>Art. 6</i> <i>(Istituzione della "Giornata regionale del commercio equo e solidale")</i>
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del Commercio equo e solidale, la Giunta regionale con il concorso degli enti locali e con la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, organizza annualmente la "Giornata regionale del commercio equo e solidale", quale momento di incontro fra la comunità umbra e la realtà del commercio equo e solidale e per l'esposizione e la vendita dei prodotti di commercio equo e solidale.	1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del COMES, la Giunta regionale con il concorso degli enti locali e con la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, organizza annualmente la "Giornata regionale del commercio equo e solidale", quale momento di incontro fra la comunità umbra e la realtà del COMES e per l'esposizione e la vendita dei prodotti di COMES.
<i>Art. 7</i> <i>(Incentivi alle imprese del Commercio equo e solidale)</i>	<i>Art. 7</i> <i>(Incentivi alle imprese del Commercio equo e solidale)</i>
1. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale in materia di attività produttive, prevede specifiche misure di sostegno i soggetti esercenti il Commercio equo e solidale nella Regione e iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3.	<i>soppresso</i>
<i>Art. 8</i> <i>(Agevolazioni in favore dei soggetti del Commercio equo e solidale)</i>	<i>Art. 8</i> <i>(Agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale)</i>
1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti di acquisto di beni da terzi, la Regione Umbria favorisce l'utilizzo dei prodotti del Commercio equo e solidale nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata preceduta da gara. 2. Nell'ambito delle spese relative all'acquisto di beni da terzi secondo le procedure della trattativa privata e delle	1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti di acquisto di beni da terzi, la Regione Umbria favorisce l'utilizzo dei prodotti del COMES. 2. Nell'ambito delle spese relative all'acquisto di beni da terzi secondo le procedure della trattativa privata e delle



spese in economia, le strutture della Regione sono chiamate a prendere in considerazione l'ipotesi di acquisto di prodotto provenienti dal commercio equo e solidale .	spese in economia, le strutture della Regione sono chiamate a prendere in considerazione l'ipotesi di acquisto di prodotto provenienti dal COMES .
<i>Art. 9</i> <i>(Cooperazione internazionale)</i>	<i>Art. 9</i> <i>(Attività internazionale)</i>
1. La Giunta regionale – nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale decentrata di cui alla legge regionale n. 26 del 1999 – garantisce il sostegno allo sviluppo di organizzazioni di produttori dei paesi svantaggiati e allo sviluppo di prodotti che possono entrare a far parte del circuito del commercio equo e solidale e ad iniziative di interscambio tra realtà dei produttori dei paesi svantaggiati e la comunità regionale umbra. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e, a tal fine, vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo. 3. La Giunta regionale nell'ambito della Consulta regionale della cooperazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione), al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali moralmente corrette, dispone che, nell'ambito dei piani annuali di programmazione economica della commercializzazione dei prodotti umbri di cui all'articolo 10 della stessa legge regionale, vengono inserite specifiche e	1. La Giunta regionale – nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale decentrata di cui alla legge regionale n. 26 del 1999 – garantisce il sostegno allo sviluppo di organizzazioni di produttori dei paesi svantaggiati e allo sviluppo di prodotti che possono entrare a far parte del circuito del COMES e ad iniziative di interscambio tra realtà dei produttori dei paesi svantaggiati e la comunità regionale umbra. 2. <i>idem</i> 3. La Giunta regionale nell'ambito della Consulta regionale della cooperazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione), al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali moralmente corrette, dispone che, nell'ambito dei piani annuali di programmazione economica della commercializzazione dei prodotti umbri di cui all'articolo 10 della stessa legge regionale, vengono inserite specifiche e



periodiche azioni rivolte a favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del commercio equo e solidale , rafforzando il ruolo delle società cooperative quali partner commerciali qualificati ed affidabili verso i paesi in via di sviluppo.	periodiche azioni rivolte a favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del COMES , rafforzando il ruolo delle società cooperative quali partner commerciali qualificati ed affidabili verso i paesi in via di sviluppo.
<i>Art. 10</i> <i>(Regolamento)</i>	<i>Art. 10</i> <i>(Regolamento)</i>
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento attuativo con cui dispone in particolare: a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione al Registro regionale come richiamato all'articolo 3; b) i requisiti e modalità per il riconoscimento del prodotto del Commercio equo e solidale di cui all'articolo 4.	1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento attuativo con cui dispone in particolare: a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro regionale come richiamato all'articolo 3; b) i requisiti e modalità per il riconoscimento del prodotto del COMES di cui all'articolo 4.
<i>Art. 11</i> <i>(Attività di monitoraggio)</i>	<i>Art. 11</i> <i>(Attività di monitoraggio)</i>
1. Entro tre anni dall'applicazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti. 2. I contenuti della relazione sono definiti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 10.	1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato della diffusione del COMES in Umbria. La relazione è predisposta sulla base dei dati forniti dalla Consulta di cui all'articolo 12. 2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente a scadenze biennali, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti.



<i>Art. 12</i> <i>(Consulta regionale per il Commercio equo e solidale)</i>	<i>Art. 12</i> <i>(Consulta regionale per il commercio equo e solidale)</i>
1. La Regione istituisce la Consulta regionale per il Commercio Equo e Solidale che permane in carica per due annualità dal momento dell'istituzione ed è composta da: a) un funzionario regionale competente in materia di cooperazione internazionale; b) un funzionario regionale competente in materia di enti no profit; c) un rappresentante delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale iscritte all'Albo regionale; d) un rappresentante dell'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale; e) un rappresentante di Transfair Italia; f) un rappresentante delle associazioni dei consumatori; g) un rappresentante di ANCI Umbria. 2. La Presidenza della Consulta è assunta dall'Assessore regionale competente in materia. La partecipazione alla consulta avviene a titolo gratuito e le modalità di funzionamento della stessa vengono	1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per il commercio equo e solidale. 2. La Consulta, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per due anni, ed è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato. 3. La Consulta è composta da: a) un funzionario regionale competente in materia di cooperazione internazionale; b) un funzionario regionale competente in materia di enti no profit; c) un rappresentante delle organizzazioni di COMES iscritte all'Albo regionale; d) un rappresentante dell'AGICES; e) un rappresentante di Transfair Italia; f) un rappresentante di ANCI Umbria; g) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni rappresentative dei consumatori; h) un rappresentante delle associazioni designato congiuntamente dalle associazione rappresentative dei commercianti. 4. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito. La Consulta, per il suo funzionamento, può dotarsi di un apposito regolamento.



definite da apposito regolamento da approvare in occasione del primo insediamento. Alla consulta regionale sono deputati i seguenti compiti: a) funzione consultiva per l'elaborazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 9 e successive modifiche; b) predisporre annualmente una relazione quadro sullo stato della diffusione del commercio equo e solidale in Umbria da sottoporre al Consiglio regionale; c) effettuare il monitoraggio e controllo sulle modalità organizzative delle organizzazioni iscritte all'Albo e la verifica periodica dei requisiti per l'iscrizione.	5. Alla Consulta regionale sono attribuiti i seguenti compiti: a) funzione consultiva per l'elaborazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 10 e successive modifiche; b) formulazione di proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione in materie attinenti al COMES; c) elaborazione dei dati utili a definire i contenuti della relazione annuale di cui all'articolo 11, comma 1; d) monitoraggio e controllo sulle modalità organizzative delle organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 3, nonché la verifica periodica dei requisiti per l'iscrizione.
<i>Art. 13</i> <i>(Norma finanziaria)</i>	<i>Art. 13</i> <i>(Norma finanziaria)</i>
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti alle Unità previsionali di base autorizzati dalla legge annuale di bilancio.	1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.007 denominata "Interventi in materia di relazioni internazionali, pace, diritti umani". (cap. 1026)
	2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2006 denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto



	2, lettera A), della tabella A) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2.
	3. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
	4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.